



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11037 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Nazionale Guide Turistiche - Angt, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cimino e Anna Vanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Ministero del turismo del 26 giugno 2024, n. 88, avente ad oggetto il Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante "Disciplina della professione di guida turistica";

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione nazionale guide turistiche - Angt il 9 aprile 2025:

del bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione pubblicato nel sito del Ministero del turismo e nel portale inPa in data 28 gennaio 2025, previa relativa sospensione dell'efficacia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le questioni poste dal ricorso per motivi aggiunti richiedono un approfondimento incompatibile con la sommarietà che contraddistingue la presente fase di giudizio;

Ritenuto che le esigenze della ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito *ex art. 55, comma 10, c.p.a.*, restando peraltro impregiudicata ogni valutazione in rito (avuto particolare riguardo alla possibile irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività della notifica e alle conseguenze che ne deriverebbero relativamente alle censure di illegittimità derivata dedotte con i motivi aggiunti);

Ritenuto, pertanto, di fissare la pubblica udienza per la trattazione del ricorso al 14 ottobre 2025;

Ritenuto, infine, di rinviare al merito la pronuncia sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 per la trattazione di merito del ricorso.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Virginia Giorgini

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO